



**COMUNE DI BAREGGIO
PROVINCIA DI MILANO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
N. 50 DEL 13/12/2016**

Decisione

Con le raccomandazioni che seguono nel testo, esprimiamo parere favorevole sull'ipotesi di accordo decentrato integrativo 2016 relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per il salario accessorio del personale dipendente del Comune di Bareggio che ci è stata trasmessa con messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2016.

Certifichiamo, in particolare, la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio in quanto sussistono:

- a) le coperture finanziarie negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
- b) il rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006.

I documenti che integrano l'ipotesi di accordo, trasmessi pure con il citato messaggio di posta elettronica, sono:

1. l'ipotesi di accordo sottoscritto dalle parti;
2. la relazione illustrativa e tecnico finanziaria con il prospetto di quantificazione delle risorse disponibili, sottoscritta dal Responsabile del servizio;
3. la deliberazione della Giunta comunale n. 129/2016 con la quale sono state indicate le linee di indirizzo dell'Amministrazione per la stipulazione dell'accordo decentrato.

Raccomandazioni del Collegio

Raccomandiamo, in ogni caso che sia acquisita la certificazione prevista dall'articolo 15, comma 4 del CCNL 1 aprile 1999¹ e della medesima sia trasmessa copia a questo Collegio.

Raccomandiamo, inoltre, che in sede di attuazione dell'accordo:

- a) si proceda all'erogazione degli emolumenti accessori solo a seguito di avvenuta valutazione delle performance da parte dell'organismo di valutazione;
- b) si corrispondano i trattamenti per il rischio, la reperibilità e il disagio solo se tali condizioni siano stati effettivamente riscontrate e documentati dai responsabili di servizio;
- c) sia assicurata in ogni caso l'esigenza di corrispondere il trattamento accessorio di premialità tenendo conto delle singole prestazioni da valutarsi secondo i precisi parametri predeterminati cui l'ipotesi si riferisce, escludendo tassativamente la considerazione di automatismi quali le ore lavorate o la presenza in servizio ovvero ancora la qualifica posseduta dal singolo dipendente.

¹ L'articolo 15, comma 4, del CCNL 1 aprile 1999, prevede che l'incremento del fondo ex articolo 15, comma 2 del medesimo CCNL "possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità".

Motivazione

Abbiamo verificato che l'ipotesi di accordo e le sue singole clausole sono compatibili con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle norme di legge e dai regolamenti dell'ente, e sono rispettose dei vincoli di bilancio e delle risorse finanziarie disponibili o acquisibili al bilancio dell'ente con ragionevole certezza. Complessivamente le risorse comprese nel fondo ammontano a €. 258.915,86.

L'Ente per il 2015 ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 e i vincoli del patto di stabilità.

Altre informazioni

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati negli enti locali dall'Organo di revisione cui è inviata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria².

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato negli enti locali dall'Organo di revisione.

Questo parere sostituisce quello già trasmesso il 12 dicembre 2016 completo delle firme digitali dei componenti il Collegio.

13 dicembre 2016

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Presidente
Dr. Massimo Mustarelli

I componenti

Dr. Marcello Amato

Dr. Michele Luccisano

² Così l'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.